


PATTO DI COLLABORAZIONE

Oggetto: “L'Alzheimer: Affrontiamolo insieme ” . **Un sostegno ai malati ed alle loro famiglie.**

L'anno duemilaventisei, il giorno 13 del mese di gennaio con sottoscrizione digitale, **il Comune di Livorno -C.F. 00104330493** – rappresentato, ai sensi dell'art. 107 del D. Lgs. 267/2000 e dell'art. 56 dello Statuto del Comune, dalla Dr.ssa Barbara Cacelli, nata a Pontedera (Pi) l'11/05/1971, che sottoscrive il presente atto non in proprio, ma in nome, per conto ed interesse esclusivo del Comune di Livorno, in esecuzione della delibera **G.C. n. 1034 del 30/12/2025**, di seguito per brevità indicato con il termine “Comune”

E

 associazione
AMAL Associazione Malati Alzheimer Livorno ODV di seguito indicata quale Associazione
proponente e/o Cittadino attivo, con sede in LIVORNO Via Cosimo Del Fante n°.39. CF.
92134160495.

PREMESSO CHE

- La Regione Toscana ha approvato la legge regione Toscana n° 71 del 24 luglio 2020 Governo collaborativo dei beni comuni e del territorio, per la promozione della sussidiarietà sociale in attuazione degli articoli 4, 58 e 59 dello Statuto.

-l'art. 118 comma 4 della Costituzione riconosce il principio di sussidiarietà orizzontale, affidando a Stato, Regioni, Città metropolitane, Province e Comuni il compito di favorire l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà;

-il Comune di Livorno, in accoglimento di tale principio, ha approvato apposito Regolamento con Deliberazione consiliare n° 224 del 19 ottobre 2017 successivamente modificato con delibera del Consiglio Comunale n.61 del 4 aprile 2019, che disciplina la collaborazione con i cittadini per l'amministrazione condivisa dei beni comuni urbani;

-l'art 2 Definizioni, c. 1 lett. b) definisce beni comuni i beni mobili e immobili, materiali, immateriali che i cittadini e l'Amministrazione Comunale riconoscono essere funzionali al benessere generale e individuale, anche attraverso procedure partecipative, attivandosi di conseguenza, ai sensi dell'art. 118 ultimo comma della Costituzione, per dividerne la cura, la gestione, la rigenerazione, la promozione, l'organizzazione, attraverso l'amministrazione condivisa, al fine di garantire e migliorarne la fruizione collettiva.

- l'Art. 6 (Disposizioni generali) c1. Prevede la funzione di gestione della collaborazione tra Comune e cittadini nell'ambito dello schema organizzativo, quale funzione istituzionale dell'ente, in attuazione dei principi contenuti nell'art. 118 ultimo comma della Costituzione così da garantire il necessario coordinamento con gli organi di indirizzo politico-amministrativo e tra i diversi settori del Comune ed offrire e favorire al meglio l'accessibilità ai “Cittadini attivi”, nel loro rapporto con l'Amministrazione fornendo informazioni e supporto.

- l'Amministrazione Comunale, nell'ambito della disciplina regolamentare e organizzativa prevede che i diversi uffici eventualmente cointeressati e coinvolti dalle attività proposte e previste

AMAL Associazione Malati Alzheimer Livorno ODV, con sede in LIVORNO Via Cosimo Del Fante n°.39. CF. 92134160495, ha presentato proposta di amministrazione condivisa con prot. 175347/2024, da effettuarsi presso un locale del Centro servizi al Cittadino Area Nord, per le finalità indicate nella proposta medesima, che si precisano nel presente “patto” e di seguito indicate:

- assistenza e supporto non tanto ai malati di Alzheimer, quanto ai loro familiari, avvalendosi di personale specializzato, per circa 3 ore da tenersi due giorni alla settimana.

RILEVATO CHE

- concordano e sottoscrivono il presente

PATTO DI COLLABORAZIONE

- Il presente Patto definisce e disciplina le modalità di collaborazione sussidiaria tra il Comune e AMAL Associazione Malati Alzheimer Livorno ODV per la realizzazione, mediante l'impiego di volontari e personale specialistico, delle attività e degli interventi concordati e in particolare per aiutare i familiari delle persone affette da Alzheimer a superare le difficoltà soprattutto

psicologiche, che comporta assistere una persona affetta dalla malattia.

- L'associazione AMAL Associazione Malati Alzheimer Livorno non effettuerà interventi di alcun genere sugli immobili utilizzati e messi a disposizione dall'Amministrazione, limitandosi ad un loro uso con le modalità, nei termini e nei giorni consentiti che, alla data della sottoscrizione del presente accordo, sono stabiliti al successivo articolo 2, salvo diversa indicazione, per esigenze connesse alle attività dell'Amministrazione Comunale da comunicarsi all'associazione richiedente con almeno un giorno di anticipo, salvo nei casi in cui ricorrano necessità impreviste.
- L'Amministrazione Comunale si riserva di accedere e verificare lo stato dei locali in oggetto in qualsiasi momento, senza che questo possa costituire motivo di rivalsa, indennizzi o rifusioni da parte del richiedente.
- La mancata o parziale realizzazione degli interventi di cura concordati con il presente Patto comporterà una verifica e valutazione da parte dei competenti uffici comunali al fine di valutarne eventuali effetti pregiudizievoli per gli interessi della collettività di cui il Comune è garante ed espressione.

ART. 2 MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELLA COLLABORAZIONE

L'attività di cui al punto precedente sarà svolta presso un locale posto al piano primo della struttura del Centro Servizi al Cittadino Area Nord, di Piazza Saragat 1 per due giorni a settimana della durata di circa tre ore ciascuno, per il periodo di durata del presente Patto, o con modalità diverse che si potranno rendere necessarie e che interverranno successivamente, comunque condivise con il Comune anche in corso di realizzazione delle attività, al fine di pattuire gli eventuali adeguamenti di cui sia emersa l'opportunità o esigenza.

Le parti si impegnano ad operare in uno spirito di leale collaborazione per la migliore realizzazione della proposta, conformando la propria attività ai principi dell'efficienza, economicità e trasparenza ed ispirando le proprie relazioni al principio della piena e tempestiva circolarità delle informazioni, valorizzando il pregio della partecipazione.

Qualsiasi modifica allo stato dei luoghi o dei locali dovrà essere preventivamente verificata ed autorizzata dall'Amministrazione Comunale.

Per tutte le attività di cui al presente "patto" essendo conseguenti la proposta effettuata dall'Associazione proponente ai sensi del Regolamento di cui alla delibera di CC n.224/2017, e successiva delibera CC. n. 61 del 4.4.2019, il Comune non dovrà corrispondere alcun compenso, corrispettivo o indennità di sorta alla suddetta associazione.

L'Associazione proponente, tenuto conto di esperienze già avviate, del contesto emergenziale derivante dalla pandemia da Covid-19 e delle possibili ricadute, potrà svolgere attività di formazione e supporto ai familiari e ai malati di Alzheimer anche con modalità "a distanza" (on line) avvalendosi quindi delle tecnologie e piattaforme informatiche esistenti.

ART. 3 IMPEGNI DEL CITTADINO ATTIVO

L'Associazione proponente/Cittadino attivo si impegna a:

- a) mettere a disposizione i volontari disponibili, anche a rotazione, per lo svolgimento delle attività previste dal presente Patto in numero idoneo allo svolgimento degli interventi specifici previsti, nell'ambito del numero complessivo dei volontari aderenti al progetto;
- b) comunicare al Comune le persone incaricate della responsabilità operativa delle attività di propria competenza, qualora diversa dal legale rappresentante;

- c) predisporre e successivamente fornire al Comune, quando richiesto, l'elenco di coloro che effettuano le attività di volontariato per lo svolgimento delle attività concordate;
- d) utilizzare, fra i propri aderenti, volontari che siano in possesso delle necessarie cognizioni tecniche e pratiche, nonché in possesso delle necessarie condizioni fisiche;
- e) fornire al Comune una rendicontazione annuale in termini di "report" dell'attività svolta;
- f) dare immediata comunicazione di eventuali interruzioni o cessazioni delle attività o iniziative e di ogni evento che possa incidere su quanto concordato nel presente Patto di collaborazione;
- g) mettere a disposizione i materiali e le attrezzature e quanto sia eventualmente necessario;
- h) assumersi ogni responsabilità per quanto concerne le attività svolte dai soci volontari e dal personale specialistico preposto a svolgere attività di supporto, informazione e formazione nei confronti dei familiari e/o delle persone affette dalla patologia di Alzheimer per eventuali danni subiti o causati a persone e cose manlevando il Comune di Livorno da qualsiasi responsabilità.

ART. 4 IMPEGNI DEL COMUNE E FORME DI SOSTEGNO

Il Comune si impegna a:

- a) sostenere la realizzazione dei progetti e delle iniziative consentendo l'accesso e l'utilizzo non oneroso dei locali come specificatamente indicati al precedente articolo 1 del presente accordo;
- b) consentire l'utilizzo dei locali indicati al precedente articolo 1 del presente accordo per tutto il periodo di durata del presente Patto;
- c) sostenere le spese relative alle utenze (energia elettrica, acqua e riscaldamento) e pulizia del predetto locale;
- d) fornire al Cittadino attivo le informazioni o le indicazioni ritenute utili per il proficuo svolgimento delle attività anche mediante il coinvolgimento di altri Settori e Servizi interni ed esterni all'Amministrazione Comunale;
- e) promuovere, nelle forme ritenute più opportune e comunque dandone informazione sulla Rete Civica nella sezione dedicata ai "Beni Comuni", un'adeguata informazione alla cittadinanza sull'attività svolta dall'Associazione proponente nell'ambito della collaborazione con il Comune e, più in generale, sui contenuti e le finalità del progetto, al fine di promuovere iniziative analoghe.

ART. 5 RELAZIONE FINALE

L'Associazione proponente si impegna a fornire al Comune una relazione finale delle attività svolte. Il Comune, inoltre, si riserva di verificare, come meglio specificato al successivo art.7, l'andamento delle attività e di chiedere una rendicontazione in qualsiasi momento al fine di verificare il perseguimento di finalità di interesse generale.

ART. 6 COPERTURA ASSICURATIVA E RESPONSABILITA'.

L'Associazione proponente assume, ai sensi dell'art. 2051 del Codice Civile, la qualità di custode del locale oggetto del presente accordo, limitatamente alle ore in cui questi sono utilizzati, sollevando il Comune da ogni responsabilità per fatti propri e dei suoi collaboranti connessi allo svolgimento delle attività previste dal presente Patto.

L'Associazione proponente che sottoscrive il presente patto, assume, ai sensi dell'art 4 del regolamento, tutti gli obblighi e responsabilità, per le attività svolte e stabilite con il patto di collaborazione, compresa la tutela ed il rispetto delle norme in materia di igiene e sicurezza stabilite dall'ordinamento, confermando che tutte le attività sono svolte in modo strettamente personale, gratuito, spontaneo e volontario da parte del Cittadino attivo, di cui all'art 2 lett. d) del "Regolamento".

L'Associazione proponente, sottoscrivendo il presente Patto, garantisce e dichiara che i volontari inseriti nelle attività sono coperti da assicurazione contro infortuni e per responsabilità civile verso terzi.

ART. 7 INDIVIDUAZIONE E RUOLO DEGLI INTERLOCUTORI

La gestione, intesa quale mera verifica degli adempimenti e modalità di utilizzo dei locali previsti con il presente patto, è rimessa al Settore Anagrafe e Demografico coadiuvato dal Settore Politiche Sociali e Sociosanitarie per quanto concerne l'attività proposta dall'Associazione Malati di Alzheimer di Livorno. Il Settore Politiche Sociali e Sociosanitarie, pertanto, potrà in ogni momento richiedere un resoconto delle attività concordate con il presente patto e/o effettuare verifiche in occasione degli incontri tra l'associazione proponente ed i soggetti destinatari delle attività suddette.

ART. 8 DURATA DEL PATTO DI COLLABORAZIONE

Il presente Patto di Collaborazione, della durata di un anno dalla sottoscrizione dello stesso, giungerà a scadenza il 12 gennaio 2027 e sarà rinnovabile per un termine da stabilire e concordare successivamente, a seguito di richiesta del cittadino attivo da produrre con le stesse modalità della proposta di patto originario, qualora permanga l'interesse dell'amministrazione e in caso di valutazione positiva dell'attività svolta dal cittadino stesso e descritta nella relazione finale prevista all'art. 5 del presente patto.

Il Comune può risolvere la presente convenzione in ogni momento per ragioni di interesse pubblico senza oneri a proprio carico e senza che il cittadino attivo/ Associazione proponente, possa avviare azioni di rivalsa o vantare, a qualunque titolo, richieste di rimborso all'Amministrazione Comunale per eventuali variazioni delle attività previste o programmate.

Analoga facoltà può essere esercitata dal cittadino attivo/ Associazione proponente mediante comunicazione scritta da inviare al Comune di Livorno entro 30 (trenta) giorni dalla scadenza prevista.

ART. 9 CONTROVERSIE

Qualora insorgano controversie tra le parti sottoscriventi il Patto di collaborazione o tra queste ed eventuali terzi, può essere esperito un tentativo di conciliazione avanti al Comitato di Conciliazione di cui all'art. 18 del Regolamento e composto da tre soggetti: uno designato dall'Associazione proponente, uno dall'Amministrazione ed uno di comune accordo, al quale, in caso di controversie, possono rivolgersi oltre ai sottoscrittori del Patto, anche soggetti terzi cointeressati dal "Patto" medesimo.

Il Comitato di Conciliazione, entro trenta giorni dall'istanza, sottopone alle parti una proposta di conciliazione, di carattere non vincolante.

ART. 10 – FORO COMPETENTE

Il Foro territorialmente competente a decidere in ordine a qualsiasi controversia di carattere civile che dovesse sorgere in relazione alla presente convenzione sarà esclusivamente quello di Livorno. Per gli aspetti di carattere pubblicistico sarà competente il T.A.R. della Toscana.

ART. 11- ONERI FISCALI E SPESE CONTRATTUALI

Il presente Patto è esente da imposta di bollo ai sensi del D.Lgs n.117/2017 (CTS) Art.82 ed è registrabile solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 5, secondo comma, del DPR 26 ottobre 1972, n. 634 e successive modifiche e integrazioni, a cura e spese della parte richiedente.

ART. 12 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

L'esecuzione della presente convenzione implica il trattamento di dati personali, ivi incluso il

trattamento, da parte del cittadino attivo, di categorie particolari di dati di cui all'art. 9 del Regolamento UE 679/2016.

Il Comune Livorno e i cittadini attivi tratteranno i dati personali degli interessati, in qualità di autonomi titolari del trattamento, come definito dall'art. 4, n. 7 del Regolamento UE 679/2016, e comunque nel rispetto delle finalità e degli obblighi determinati dalla presente convenzione.

Il trattamento dei dati personali da parte dell'Associazione AMAL Malati Alzheimer Livorno dovrà avvenire nel rispetto dei principi e delle disposizioni di cui al Regolamento UE 679/2016 e al d.lgs. n. 196/2003,

garantendo l'adozione di tutte le misure di sicurezza tecniche ed organizzative adeguate a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio.

Le Parti dichiarano di essere in linea con la normativa di cui al comma precedente e di improntare il trattamento dei dati al rispetto della normativa in materia.

Il Comune di Livorno e l'Associazione AMAL Malati Alzheimer Livorno riscontreranno ciascuno per proprio conto, nel termine di trenta (30) giorni dal ricevimento, le istanze di esercizio dei diritti presentate dagli interessati ai sensi degli artt. 15 e s.s. del Regolamento UE 679/2016, impegnandosi reciprocamente a fornire adeguato supporto all'altro per riscontrare dette istanze.



BARBARA CACELLI
Comune di Livorno
Dirigente
13.01.2026 13:48:45
GMT+00:00